

Allegato 5

Relazione prevista ai sensi dell'art. 34 commi 20-21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17/12/2012 n. 221 per l'Affidamento *in house* del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Rivisondoli .

Prefazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 e 22 del D.L. 18/10/2012 n. 179 e successiva conversione nella legge 17/12/2012 n. 221 viene redatta la seguente relazione al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Essa è costituita dall'allegato A1 redatto dal Comune di Rivisondoli, nel quale vengono esplicitate le motivazioni che inducono a ritenere attualmente possibile e praticabile, sia dal punto di vista giuridico che da quello delle opportunità, un affidamento "*in house*" del ciclo integrato dei rifiuti.

Analogamente costituisce parte integrante l'allegato A2 redatto dal Cogesa S.p.A., società partecipata da questo Comune, nel quale vengono descritte l'organizzazione ed il funzionamento della società, la dotazione impiantistica, le caratteristiche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e dei relativi costi.

Allegato A1

Ragioni della scelta dell'affidamento *in house*, economicità della gestione

A. Obbligo allo svolgimento del servizio;

B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa s.p.a.;

A. Obbligo allo svolgimento del servizio.

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti, si consideri quanto segue.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art.34, commi 20 e 21 D.L. 179/2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust già ex art. 4, cc. da 1 a 4 D.L. 138/2011, ora incostituzionale come da sentenza Corte Costituzionale 199/2012, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti l'art. 200 DLgs 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio a cura dell'ente d'ambito.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base all' art.198, cc.2 e ss. DLgs 152/2006 i Comuni: concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ..., stabiliscono in particolare:

le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, c.2 DLgs 507/1993. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex D. Lgs. n. 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva, evidenziandosi un ente pubblico affidante ed un affidatario unico per territorio e periodo di tempo, e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio: spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamenti per il recupero e per lo smaltimento.

Quanto alla raccolta e trasporto dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile. Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono facilmente risolvibili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi-gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 DLgs 22/1997 ed ex DLgs 152/2006 fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972. Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina, le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione 15.02.2012, n. 3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. Nel caso del Comune di Rivisondoli la questione è comunque superata in quanto l'Ente ha applicato la TARI (L. 147/2013).

Pertanto, non risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato; il transito della remunerazione del gestore in concorrenza totale per l'erogazione di un corrispettivo comunale pare di fatto essere di impossibile attuazione. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto.

Quanto alle altre possibili attività ambientali di igiene urbana non oggetto di affidamento *in house*, (come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n. AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale

del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n.ord. 78 2012 01917/064), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione / trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzature di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici.

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.

Con l'affidamento *in house* il Comune può esercitare il controllo effettivo su ogni profilo delle attività della partecipata che gestisce il servizio; per il tramite dei propri uffici può controllare in maniera immediata i flussi dei rifiuti di varia natura che si movimentano sul territorio; si crea incremento dell'attività di una azienda che opera sul territorio e per il territorio con conseguenti benefici sociali per lo stesso anche in termini di passaggio degli attuali dipendenti attenuando l'eventuale conflittualità sindacali; la scelta di un appaltatore terzo, mediante gara europea, non garantisce invece tutte le suddette condizioni e, al contrario, consente all'Amministrazione solo un controllo "esterno" sulla ditta e, comunque solo di carattere successivo (sulla base del mero rapporto di tipo contrattuale) al contrario di ciò che avviene con l'affidamento *in house* che consente il controllo preventivo, concomitante e successivo. Data l'assoluta rilevanza del servizio in discorso, in sostanza, l'affidamento *in house* offre maggiori garanzie al fine di evitare il sorgere di contestazioni e contenziosi di natura contrattuale i quali, come ad esempio accade nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, possono pregiudicare la stessa prosecuzione della esecuzione contrattuale, con pesanti ripercussioni sull'igiene e salute pubblica.

B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa S.p.A.

Si consideri quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012.

In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 (Aiuti "de minimis"):

Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso in questione non si prevedono oneri aggiuntivi per il gestore che debbano essere compensati tramite finanziamenti OSU (Oneri del servizio universale). I costi del servizio sono interamente coperti attraverso la tariffa (TARI) pur garantendo il principio di economicità per l'utente.

Valutazione in termini di complessiva convenienza tecnico-economica della gestione assicurata da Cogesa S.p.A..

In particolare l'affidamento *in house* ha validità economica e produce benefici soprattutto perché riunisce la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata oggi a più operatori. Nel contempo si allinea con gli indirizzi politici nazionali e regionali intesi a costituire ambiti territoriali di gestione del servizio in modo da attuare un'organizzazione dello stesso che consenta economie di scala e di differenziazione, idonee a massimizzare l'efficienza dello stesso. L'affidamento del servizio da parte del Comune di Rivisondoli consentirà anche alla società partecipata di coprire un'area omogenea che comprende circa cinquanta comuni del centro Abruzzo e quindi abbassare ulteriormente il valore del prezzo unitario da applicare.

L'affidamento *in house* del servizio alla società partecipata rappresenta la soluzione ideale per garantire un passaggio graduale, senza scosse, tra il vecchio servizio in economia, con costi elevati non solo in assoluto, ma soprattutto in relazione alla scarsa e approssimativa qualità del servizio, ad un sistema più moderno e razionale che, garantendo il rispetto assoluto della più recente normativa, realizza economia ed abbattimento di costi, con una gestione di qualità e di piena legalità, preparando la fase finalizzata alla creazione dell'ATO unico da parte della Regione Abruzzo, disposta con la Legge Regionale n. 36/2013.

Queste considerazioni inducono a ritenere l'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti nel comprensorio peligno, esteso anche a tutto il centro Abruzzo, l'unica soluzione logica, razionale del servizio, coerente ed in linea con le prospettive future che la Regione delinea definitivamente.

Tutto ciò premesso, si è inteso con la presente relazione dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune di Rivisondoli di affidare il servizio integrato dei rifiuti.

Quanto sopra con decorrenza presumibile dal 01/07/2017 e fino al 01/12/2024 e comunque fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione Integrata dei rifiuti Urbani AGIR costituita ai sensi degli artt.4,17 commi 1,13,14 della L.R. n. 36/2013 .

L'implementazione della percentuale di raccolta differenziata fino al raggiungimento della soglia attualmente prescritta sarà pertanto operata e garantita da Cogesa S.p.A. in stretta e necessaria correlazione con tale complessiva riorganizzazione delle modalità di erogazione e di svolgimento del servizio.

È in ogni caso doveroso precisare che la convenienza economica del Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio.

Allo stesso modo l'offerta sconta la presa in carico da parte di Cogesa s.p.a. di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali a titolo esemplificativo i costi relativi all'organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione di capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli del territorio, ecc. Non sono di minore rilevanza le eventuali

considerazioni che potrebbero operarsi sui lunghi tempi, sull'iter e sulle controversie in caso di espletamento di procedura di gara europea per la scelta dell'affidatario.

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato e valutato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi del Comune ed ai diversi parametri qualitativi afferenti il servizio in oggetto, quali, a titolo puramente indicativo, il risultato da conseguire nella raccolta differenziata.

Allegato A2

Relazione prodotta dal COGESA S.p.A.

1. Premessa

Il COGESA S.p.A., società totalmente partecipata da Comuni, è ad oggi il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta e trasporto dei rifiuti al trattamento finalizzato al recupero ed allo smaltimento in moltissimi Comuni soci.

La medesima società svolge la sua attività nel seguente modo:

- procede all'acquisto di beni e servizi, nonché all'appalto dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e sulla base di un Regolamento interno apposito;
- procede al reclutamento del personale ed al conferimento degli incarichi secondo criteri e modalità predeterminati in appositi regolamenti adottati nel rispetto dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
- è munita di uno statuto societario perfettamente in linea con la normativa e/o giurisprudenza comunitaria e nazionale per legittimi affidamenti "*in house*", con particolare riferimento alla esclusività pubblica dei soci, alla prevalenza delle attività svolta a favore dei soci, rispettata comunque nell'ambito della esigenza economica dell'utilizzo ottimale della dotazione impiantistica, anche sulla base del piano regionale dei rifiuti, al controllo analogo che i soci vogliono concretizzare;
- si impegna a conseguire economie di scala nella gestione con riferimento alla intera durata programmata dell'affidamento ricevuto. Le economie potranno riferirsi in parte alle spese generali dell'azienda, all'ottimizzazione delle risorse sia umane che strumentali. Le economie così realizzate verranno destinate alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al servizio.

Il COGESA S.p.A. in quanto società totalmente ed esclusivamente pubblica, ha la possibilità di usufruire di finanziamenti pubblici (statali, regionali e provinciali) per effettuare investimenti nel settore (ad esempio, come in passato, relativi a: piattaforma di tipo "A", ampliamento discarica, impianto di trattamento meccanico e biologico, stazioni ecologiche, impianto di cogenerazione di energia elettrica da biogas di discarica, ecc.), acquisto di attrezzature e veicoli e/o innovazioni tecnologiche che possono aumentare la qualità del servizio e/o abbatterne i costi, rimodulando eventualmente gli importi del contratto di servizio in corso d'opera

Inoltre ha in dotazione il complesso impiantistico per assicurare il ciclo integrato dei rifiuti urbani: Stazioni Ecologiche (in seguito S.E.), impianto di valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata cosiddetta Piattaforma di Tipo "A" (in seguito PTA), impianto di trattamento meccanico e biologico (in seguito TMB) propedeutico al successivo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (in seguito discarica), e contratti con impianti che producono compost di qualità (ACIAM ed A.S.A.).

Il Comune potrà così realizzare la completa esternalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ad un unico gestore e non segmentando le attività di cui esso è composto ad una pluralità di soggetti ottenendo così economie di scala rispetto ad altre soluzioni.

2. Dotazione Impiantistica

L'impiantistica COGESA S.p.A. è autorizzata dalla Regione Abruzzo con provvedimento A.I.A. n. 9/11 del 09.12.2011 e risulta così costituita da:

- **piattaforma di tipo "A" (PTA)** per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato (carta, plastica, vetro, RAEE, organico, ecc.) per una potenzialità annua di 20.000 tonnellate; considerando che la percentuale di raccolta differenziata nella provincia di L'Aquila è ferma al 36,10% (riferimento Rapporto Rifiuti Regione Abruzzo anno 2013) circa si calcola che la produzione di frazioni da avviare a recupero, è pari a circa 48.358 tonnellate anno. Ciò significa che la PTA con la potenzialità attuale copre il fabbisogno provinciale per circa il 41,36%; questo dato andrà a scendere per l'aumento di produzione di rifiuti proveniente da raccolte domiciliari;
- **impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB)** del rifiuto indifferenziato codificato al CER 20 03 01 per una potenzialità annua di **47.736 tonnellate** che per l'attuale produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato presente nella provincia di L'Aquila (circa 285 kg/ab/anno) equivale a soddisfare un bacino di utenza pari ad una popolazione equivalente di circa 167.500 abitanti (circa il 56,2% dell'intera provincia); questo dato andrà aumentando per lo sviluppo delle raccolte domiciliari, che comportano maggiore percentuale di raccolta differenziata, e quindi minori conferimenti al trattamento; si stima già nel biennio 2016-2017 che la produzione del R.U.I. sarà equivalente alla potenzialità dell'impianto di T.M.B. del COGESA S.p.A. il quale potrà garantire l'attività di trattamento e smaltimento di tutta la Provincia di L'Aquila (300.000 abitanti);
- **discarica per rifiuti non pericolosi** per una volumetria complessiva di 330.000 mc e la cui durata, stimata per lo stato attuale di raccolta di rifiuti urbani, è di circa 10 anni; è l'unica discarica di Piano Regionale presente ed in esercizio nella Provincia di L'Aquila ed una delle poche esistenti in ambito Regionale.

3. Caratteristiche Tecniche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e Costi Relativi

3.1 Caratteristiche Tecniche del Servizio di Raccolta e Trasporto e Costi relativi

Il servizio di raccolta è svolto secondo i seguenti parametri:

- l'organizzazione del servizio è stata pianificata in relazione ai seguenti parametri di progetto come: numero di utenze domestiche e non domestiche, fabbisogno delle specifiche attività non domestiche e dell'amministrazione richiedente, rete stradale, accessibilità delle strade, presenza di gradini, valutazioni inerenti la sicurezza sul lavoro, specificità degli automezzi di raccolta, esistenza di centri di raccolta o stazioni ecologiche, attrezzature per il funzionamento dei centri di raccolta o stazioni ecologiche, produzione dei rifiuti urbani, obiettivi di legge da raggiungere di raccolta differenziata, ecc;

- il CCNL applicato per la valutazione economica del fabbisogno di personale è utilizzato il CCNL di Federambiente;
- Il costo orario industriale per attrezzature ed automezzi impiegati sono determinati dalla contabilità analitica;

La Società Cogesa S.p.A. impronta la sua attività a principi di economicità ed efficacia.

Il costo totale del personale della Società ammonta al 29,00% circa del valore totale della produzione.

In caso di affidamento del servizio la società si impegna ad assorbire personale già addetto al servizio in relazione al suo progetto di servizio. Ciò come strumento di tutela della occupazione.

I ricavi totali per materiali derivanti dalla raccolta differenziata ammontano ad una media percentuale del 3,15% rispetto al totale della spesa.

Il Cogesa S.p.A. fornisce inoltre ai Comuni una filiera completa del servizio, dalla raccolta e trasporto, al trattamento e conferimento in discarica e può utilizzare economie derivanti da analoghi conferimenti di servizio per gli altri Comuni soci della società nell'ambito di un bacino di utenza economico e naturale, che attualmente è stimato in circa 77.000 abitanti.

3.2 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini del Recupero e Costi/Ricavi relativi

Il COGESA S.p.A. ha in dotazione diversi impianti dedicati al recupero delle frazioni secche provenienti dalla raccolta. Essi si articolano, fundamentalmente, su due livelli di organizzazione logistica/impiantistica.

Un primo livello rappresentato dalle Stazioni Ecologiche e un secondo livello, finale, rappresentato dalla Piattaforma di Tipo "A" il quale rende pronto il rifiuto per essere recuperato o già materia prima seconda.

Sono previste la realizzazione di altre stazioni ecologiche oltre quelle attualmente in esercizio (Raiano e Castel di Sangro) quali: Villalago-Scanno, Castelvechio Subequo (già realizzazione in parte) ed attualmente utilizzata come centro di trasbordo, Capestrano, Sulmona. Non si esclude la possibilità di realizzarne altre nella ipotesi di espansione territoriale della Società, con ingresso di altri Comuni soci affidanti il servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

Questa tipologia di impianto permette non solo abbattere costi di trasporto altrimenti effettuato con automezzi di piccola taglia, ma permette di servire gli utenti cittadini in ogni momento.

La Piattaforma di Tipo "A" è un impianto in cui convergono i rifiuti provenienti dalle Stazioni Ecologiche e direttamente dal servizio di raccolta. Tale impianto pubblico dedicato al recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato è unico nel suo genere nella Provincia ed uno dei pochi presente nel territorio regionale.

Il sistema tariffario di questo specifico impianto risulta essere complesso e variegato in quanto sia la lavorazione che il recupero sono articolati secondo procedure di analisi e di selezione differenti per quanto riguarda la specificità del rifiuto da avviare a recupero come ad esempio carta, cartone, plastica (monomateriale, multimateriale leggero, multimateriale pesante, vetro, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti, organico, ecc.).

Il COGESA S.p.A. applica ad ogni materiale conferito una tariffa di selezione, pressatura e stoccaggio ed allo stesso tempo rende al Comune conferitore, che abbia delegato la società nei

confronti dei Consorzi di Filiera appartenenti all'accordo ANCI-CONAI (COMIECO, CO.RE.PLA., CO.RE.VE., Rilegno, CiAl, CNA, RAEE, ecc.), il contributo che gli stessi consorzi di filiera riconoscono, sulla base dei rispettivi allegati tecnici vigenti nel tempo al soggetto delegato. Si allega alla presente il sistema tariffario ad oggi vigente presso la Piattaforma di Tipo "A" del COGESA S.p.A. per Comuni soci e non soci ed i rispettivi contributi provenienti dai Consorzi appartenenti all'accordo ANCI-CONAI:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Tariffa di Conferimento per i Soci (€/ton)	Tariffa di Conferimento per i non Soci (€/ton)	Contributi dai Consorzi di Filiera (2016) (€/ton)
15 01 01	Imballaggi Cartone (1)	50,00	55,00	96,80
20 01 01	Carta (1)	30,00	33,00	32,91
15 01 02	Imballaggi in plastica – Monomateriale (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	303,58
15 01 06	Imballaggi in materiali misti Multimateriale Leggera (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	I corrispettivi sono riconosciuti sulla base delle percentuali dei CER contenute nell'imballaggio conferito
15 01 06	Imballaggi in materiali misti Multimateriale Pesante (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	I corrispettivi sono riconosciuti sulla base delle percentuali dei CER contenute nell'imballaggio conferito
15 01 07	Imballaggi in vetro (3)	10,00	12,00	Fascia A 45,50 Fascia B 42,00 Fascia C 39,00 Fascia D 27,00 Fascia E 5,00
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Gen-mar 215,00 da aprile 200,00	Gen-mar 215,00 Da aprile 200,00	-

(1) = Sulla base dei risultati determinati dall'analisi di qualità del rifiuto conferito, la percentuale definita come **scarto** che non è ravvisabile nell'elenco dei rifiuti catalogati come **20 01 01 e 15 01 01** sarà applicata una tariffa di smaltimento in discarica pari a **100,00 €/ton**. Su tale percentuale non sarà percepito il contributo derivante dall'accordo ANCI – CONAI.

- (2) = Dove **Fe** indica la percentuale di frazione estranea o scarto presente nel materiale conferito, risultante da analisi merceologiche condotte in contraddittorio. Su tale percentuale non sarà percepito il contributo derivante dall'accordo ANCI – CONAI.
- (3) = Si applicano i criteri di individuazione descritti nell'allegato tecnico Vetro dell'accordo ANCI-CONAI.

3.3 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini dello smaltimento e costi relativi

L'impianto trattamento meccanico e biologico rende il rifiuto indifferenziato conforme per essere conferito in discarica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 (di recepimento della direttiva discariche 99/31/CE) e del D.M. del 27.09.2010 "*Criteri di Ammissibilità per i rifiuti in discarica*" e ss.mm.ii..

Il costo complessivo delle operazioni di trattamento, smaltimento, tributo regionale ed altri oneri escluso IVA per l'anno 2017 è pari a:

- 123,50 €/ton per i Comuni non soci;
- 115,55 €/ton per i Comuni soci che non hanno raggiunto le percentuali previste dalla normativa nel corso dell'anno 2016;
- 107,65 €/ton per i Comuni soci che nel corso dell'anno 2016 hanno raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa vigente in materia.

Ad oggi sono le tariffe più basse praticate nella Regione Abruzzo.